COMUNE DI MONTEMIGNAIO
PROVINCIA DI AREZZO

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 26.10.2007 **REG. VERBALI N. 63**

ORIGINALE

L'anno DUEMILASETTE alle ore 21,15 del giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE nel Palazzo Comunale, l'Assemblea Consiliare si è riunita nella sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA in prima convocazione, avvenuta sotto la presidenza di Mugnaini Massimiliano, Sindaco, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 con la presenza dei seguenti Consiglieri:

1) QUIRINI Graziano	SI		7) PERTICHINI Letizia	SI	
2) VIGNOLI Valentina	SI		8) MUGNAINI Fabio	SI	
3) GORI Gabriele	SI		9) SEGHI Laura		NO
4) AGNOLONI Marco	SI		10) TAVERNI Ottavio	SI	
5) VENTURI Carlo	SI		11) ALTERINI Franco	SI	
6) FRANCIONI Giuseppe	SI		12) SEGHI Silvana	SI	

Consiglieri assegnati ed in carica n. 12, componenti del Consiglio n. 13
componenti presenti n. 12 assenti n. 1

Partecipa ed assiste, curando la redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000 il Segretario Comunale BARGELLINI Rossella

IL SINDACO PRESIDENTE

ACCERTATA la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 127 primo comma, T.U.L.C.P. 1915, nonché l'avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

OGGETTO: "MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI."

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA propria la competenza nell'adozione del provvedimento proposto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, secondo comma , lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, nonché delle vigenti norme statutarie;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 28.12.1998 e modificato con le Deliberazioni Consiliari n. 07 e n. 10 rispettivamente del 26.03.2001 e del 28.03.2007, esecutive ai sensi di legge;

VISTO il D. Lgs. n. 504/92 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 446/97 e ss. mm. ed ii. ed in particolare gli artt. 52 e 59;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DPF del 16.04.2003;

VISTA la legge n. 248 del 04.08.2006;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);

VISTA la propria deliberazione n. 40 del 03.09.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Regolamento Urbanistico del Comune, con efficacia dalla data del 10.10.2007, data di pubblicazione nel BURT;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 59 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 446/97, occorre "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili…";

RITENUTO opportuno, quindi, modificare il relativo articolo del regolamento (art. 11) inerente i criteri di valutazione delle aree edificabili ai fini degli accertamenti ICI ed integrarlo con l'allegato "A", quale prospetto integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistico, relativo alla valutazione di tali aree previste nel nuovo Regolamento Urbanistico;

RITENUTO opportuno, altresì, adeguare il regolamento, a seguito modifiche intervenute con la legge finanziaria 2007 sopracitata, come di seguito specificato:

ARTICOLI ELIMINATI

- art. 5 – Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento e di controllo
  (in relazione a quanto disposto dal comma 175 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007)
- art. 9 – Riscossione diretta accertamenti ICI
  (in relazione a quanto disposto dal comma 175 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007)
- art. 12 – Rimborsi
  (in relazione a quanto disposto dal comma 173 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007)

ARTICOLI MODIFICATI

- art. 6 – Riscossione (a seguito eliminazione art. 9 ed in relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 55 del D.L. n. 223 del 4.7.2006, convertito dalla legge n. 248 del 4.8.2006)
- art. 11 – Criterio di valutazione delle aree edificabili ai fini degli accertamenti ICI (in relazione a quanto disposto con il comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 446/97 ed il comma 175 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007).

RITENUTO OPPORTUNO al momento anche numerare in maniera ordinata tutti gli articoli del regolamento;

CONSIDERATO che il nuovo regolamento avrà effetto dalla data del primo gennaio 2008;

DATO ATTO che la bozza del presente regolamento è stata sottoposta all'esame dell'apposita commissione consiliare in data 24.10.2007, che si è espressa favorevolmente;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 primo comma del D. Lgs. n. 267/00, pareri allegati in forma scritta all'originale e riportati in calce per estratto nelle copie del presente atto;

CON VOTI FAVOREVOLI 9 E N.3 ASTENUTI (la minoranza) Taverni Ottavio, Alterini Franco Seghi Silvana), ESSENDO IN NUMERO DI 12 GLI AVENTI DIRITTO, PRESENTI E VOTANTI IN FORMA PALESE,

DELIBERA

1) di integrare e modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 28.12.1998 e precedentemente modificato con Deliberazioni Consiliari n. 07 e n. 10 rispettivamente del 26.03.2001 e del 28.03.2007, esecutive ai sensi di legge, come specificato in premessa;
2) di approvare pertanto il nuovo testo regolamentare così come in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con efficacia dalla data del primo gennaio 2008;
3) di inviare copia autenticata del presente atto, entro trenta giorni dall'esecutività del Regolamento così modificato, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero Delle Finanze e di rendere pubblico tale regolamento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale così come previsto nella circolare del Ministero delle Finanze 17 aprile 1998 n. 101/E;
4) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Statuto Comunale e quindi darne massima conoscenza e pubblicità, il presente regolamento sarà ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività della presente deliberazione e pubblicato nel sito internet del Comune;
5) di dichiarare, con votazione favorevole unanime, l'immediata esecutività della presente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONTEMIGNAIO
– AR -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

COMUNE DI MONTEMIGNAIO
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 63 DEL 26/10/07
G.C. N. ..... DEL .....
IL SINDACO IL SEGRETARIO

NOTE:
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 55 DEL 28.12.1998.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 07 DEL 26.03.2001.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 28.03.2007.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. … DEL 26.10.2007.

INDICE

ART 1 – Oggetto del regolamento.

ART 2 – Descrizione di fabbricati ed aree.

ART 3 – Estensione dell'applicazione dell'aliquota agevolata o della detrazione d'imposta prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso.

ART 4 – Pertinenze.

ART 5 – Modalità di versamento.

ART 6 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.

ART 7 – Riscossione.

ART 8 – Potenziamento Ufficio Tributi.

ART 9 – Autotutela, Accertamento con adesione, Conciliazione Giudiziale.

ART 10 – Riduzione dell'imposta per fabbricati diventati fatiscenti ed inagibili.

ART 11 – Criteri di valutazione delle aree edificabili ai fini degli accertamenti ICI

ART 12 – Aree divenute in edificabili.

ART 13 – Rinvio.

ART 14 – Entrata in vigore.

ART 1 -- Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel comune di Montemignaio nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa .

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ART 2 -- Descrizione di fabbricati ed aree.

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non definitivamente approvato, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D. Lgs. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario dall'Ufficio comunale Urbanistica mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ART 3 -- Estensione dell'applicazione dell'aliquota agevolata o della detrazione d'imposta prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado sia in linea retta (figli, genitori) che collaterale (fratelli, sorelle) sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ma senza la detrazione di imposta.

Nel caso in cui vi sia un'unica aliquota I.C.I., l'agevolazione concessa è la detrazione d'imposta ed è concessa esclusivamente per una unità immobiliare oltre l'abitazione di residenza.

Per poter usufruire della suddetta agevolazione:

a) deve risultare la residenza effettiva del parente nel fabbricato per il quale si effettua la detrazione;

b) il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento della rata di acconto I.C.I. , le generalità del parente che usufruisce dell'immobile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 4 – Pertinenze.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto. Si intende per pertinenza il garage, box, posto auto, locale di deposito, magazzino, accatastato in categoria C/2 – C/6. Resta inteso che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; pertanto, qualora l'agevolazione suddetta risulti superiore all'imposta relativa all'abitazione principale, la parte eccedente viene detratta dall'imposta dovuta per la pertinenza.

ART 5 – Modalità di versamento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 446/97, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART 6 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del D.Lgs n. 446/97, previa deliberazione della Giunta comunale, può essere adottato provvedimento motivato di differimento e rateizzazione, senza interessi, del pagamento I.C.I. nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate:

a) differimento e rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza in caso di calamità naturali dichiarate con decreto governativo;
b) differimento e rateizzazione dell'I.C.I. in scadenza entro il termine massimo di dodici mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico certificate dall'Ufficio Sociale. Salvo che disposizioni di legge non prevedano la competenza del Sindaco all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, spetta al Responsabile I.C.I. adottare il predetto atto previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART 7 -- Riscossione.

L'attività di riscossione I.C.I., sia la spontanea che la coattiva, se non effettuata dal Comune, così come l'attività di accertamento di seguito specificato, è effettuata tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione o altra forma consentita dalla normativa in vigore.

I versamenti dei contribuenti, a seguito di provvedimenti di accertamento/liquidazione, sono effettuati sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente tramite la Tesoreria medesima.

ART 8 – Potenziamento Ufficio Tributi.

Ai sensi dell'art. 59 lettera p) del D.Lgs n. 446/97 viene stabilito che, ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivi al personale interno.

ART 9 – Autotutela, Accertamento con adesione, Conciliazione Giudiziale.

In conformità a quanto previsto dalla normativa tributaria in materia di contenzioso, è consentito al Comune di esercitare il diritto alla "autotutela", ai contribuenti di usufruire delle applicazioni dell'istituto dell' "accertamento con adesione" e della "conciliazione giudiziale", nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 564 del 30.09.1994 e ss. mm. ii. e dal D.Lgs. n. 218 del 19.06.1997.

ART 10 – Riduzione dell'imposta per fabbricati diventati fatiscenti ed inagibili.

Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che ai fini della fruizione della riduzione del 50% di cui al comma 1 art. 8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96 le caratteristiche di fatiscenza e inagibilità sopravvenuta dal fabbricato, non superabili con interventi di ordinaria e straordinaria, dovrà essere autocertificata o accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del versamento in acconto e l'ufficio dovrà procedere all'accertamento entro tale termine.(I costi relativi all'accertamento sono a carico del contribuente).

ART 11 -- Criterio di valutazione delle aree edificabili ai fini degli accertamenti I.C.I.

Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso con il contribuente il Comune suddivide il territorio comunale in aree omogenee attribuendo a queste dei valori sulla base dei seguenti parametri:

1) valore venale in comune commercio al I gennaio dell'anno d'imposizione;
2) zona territoriale di ubicazione;
3) indice di edificabilità;
4) destinazione d'uso consentita;
5) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
6) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I valori minimi di riferimento determinati utilizzando i parametri di cui sopra saranno efficaci a partire dall'anno d'imposta 2008, sono considerati quale soglia dei valori minimi dichiarabili, al di sotto della quale viene disposto l'accertamento d'ufficio e sono specificati nell'allegato "A" al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale.
I suddetti valori minimi di riferimento saranno periodicamente adeguati dal Consiglio Comunale sulla base del parere dell'Ufficio Urbanistica ed entro la data di approvazione del bilancio.

ART 12 -- Aree divenute inedificabili.

In caso di aree divenute inedificabili dopo l'approvazione di un nuovo Regolamento Urbanistico o per varianti agli strumenti urbanistici, non si provvede al rimborso delle somme versate per l'imposta comunale sugli immobili sino dal momento del riconoscimento di edificabilità dell'area.

In riferimento all'anno di approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico o delle varianti agli strumenti urbanistici, si riconosce ai proprietari di terreni successivamente divenuti in edificabili, il diritto all'esenzione dal pagamento dell'ICI .

ART 13 – Rinvio.

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Comunale sugli immobili.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART 14 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

Z.T.O.	VALORE			DESCRIZIONE Z.T.O.
	AREA 1 **UTOE 1.1.** **Bacio** **UTOE 1.2** **Castello**	**AREA 2** **UTOE 2.1** **Consuma**	**AREA 3** **UTOE 3.1** **Secchieta**	
A art. 25 N.T.A.)	Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata		/	Corrispondono al patrimonio edilizio di valore (centri storici).
B0a art. 39 N.T.A.)	Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata (nel caso di lotti interessati da nuove costruzioni con titoli edilizi in corso di validità, il valore è calcolato, per analogia, tilizzando i valori relativi alle attuali zone B del R.U.)	/	Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata (nel caso di lotti interessati da nuove costruzioni con titoli edilizi in corso di validità, il valore è calcolato, per analogia, utilizzando i valori relativi alle attuali zone B del R.U.)	Corrispondono a tessuti, complessi, manufatti edilizi recenti posti in area di tutela paesistica o in area a terrazzamenti con manufatti storicizzati, oppure in area a forte valenza paesaggistica, da mantenere sostanzialmente nel loro attuale assetto, salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici ed ambientali, adeguamento igienico-sanitario e funzionale anche attraverso controllati ampliamenti.
B0b (art. 40 N.T.A.)	22.000 25.000 36.000	/ / /	/ / /	Corrispondono a lotti liberi o interessati da preesistenze prive di valore posti in aree di tutela paesistica o in area a terrazzamenti con manufatti storicizzati; in esse l'edificazione, di tipo residenziale, è regolata dalle schede di valutazione parte integrante del P.S. Potenzialità edif. = 500 mc. Potenzialità edif. = 600 mc. Potenzialità edif. = 800 mc. ***VALORI ESPRESSI IN EURO***
B1 (art. 41 N.T.A.)	16	18	15	Corrispondono a lotti liberi o interessati da preesistenze prive di valore, posti fuori dalle aree di tutela paesistica e dalle aree a terrazzamenti con manufatti storicizzati, ma in rapporto di contiguità con zone di maggior pregio, da destinare a edilizia con caratteristiche ben definite.

				Potenzialità edificatoria derivante da Uf=0,20 per tutte le U.T.O.E. ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
B2 (art. 42 N.T.A.)	19	20	18	Corrispondono a lotti liberi inseriti in tessuti, complessi, manufatti edilizi recenti da completare, adeguare e conservare sotto il profilo della funzionalità delle attività insediate. Potenzialità edificatoria derivante da Uf=0,25 per tutte le U.T.O.E. ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
B3 (art. 43 N.T.A.)	25	32	/	Corrispondono a lotti liberi o interessati da preesistenze prive di valore, di completamento di tessuti edilizi recenti. Potenzialità edificatoria derivante da Uf=0,30 per le U.T.O.E. n. 1.1 ed 1.2 e Uf=0,40 per l'U.T.O.E. n. 2.1 ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
Bs (art. 44 N.T.A.)	23	30	/	Corrispondono a lotti liberi o interessati da preesistenze prive di valore, di completamento di tessuti edilizi recenti. Tuttavia, gli interventi, di maggior rilievo sotto il profilo dimensionale, funzionale ed urbanistico, sono subordinati all' approvazione preventiva di uno Schema di sistemazione urbanistica accompagnato da Atto d'obbligo. Potenzialità edificatoria derivante da Uf=0,30 per le U.T.O.E. n. 1.1 ed 1.2 e Uf=0,40 per l'U.T.O.E. n. 2.1 ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
Bt1 (art. 45 N.T.A.)	/	40	25	Corrisponde ai lotti interessati da preesistenze con destinazione turistico-ricettiva. In tali ambiti l'edificazione in via normale avviene per intervento diretto. Potenzialità edificatoria derivante

				da Uf=0,80 per tutte le U.T.O.E. ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
Bt2 (art. 46 N.T.A.)	/	30	/	Corrisponde all'abito edificato a destinazione ricettiva e di ristoro dello chalet del valico della Consuma. E' consentito l'ampliamento dello chalet, anche in edificio autonomo funzionalmente collegato all'esistente con caratteri uguali alla preesistenza e con altezza non superiore. L'intervento deve essere condotto in regime di convenzione con il Comune. Potenzialità edificatoria per nuova costruzione pari a mc. 300. ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
C (art. 48 N.T.A.)	20	25	/	Corrisponde ad aree non edificate destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali. Potenzialità edificatoria derivante da Ut=0,30 per le U.T.O.E. n. 1.1 ed 1.2 e Ut=0,40 per l'U.T.O.E. n. 2.1 ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
C1 (art. 49 N.T.A.)	12	/	/	Corrisponde ad un'area non edificata ubicata in loc. Le Pianora. Potenzialità edificatoria pari a mc. 20.000. ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
C2 (art. 50 N.T.A.)	20	/	/	Corrisponde ad un'area non edificata ubicata in loc. Liconia. Potenzialità edificatoria derivante da Ut=0,30 ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
Ct1 (art. 51 N.T.A.)	/	/	15	Corrisponde un'area non edificata a destinazione ricettiva, di ristoro e per piccole attività commerciali connesse , ubicata in loc. Secchieta.

				Potenzialità edificatoria pari a mq. 300 di S.U.L. per attività ricettive e di ristoro, oltre a mq. 150 di S.U.L. per altre attività commerciali. ***VALORI ESPRESSI IN EURO A METRO QUADRATO***
Ct2 (art. 52 N.T.A.)	/	Esente in quanto non assimilabile ad area fabbricabile	/	Corrisponde ad aree destinate a nuovi campeggi ove non è consentita alcuna attività edificatoria fissa, ad esclusione di quella finalizzata alla realizzazione di servizi igienici e docce.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Mugnaini Massimiliano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bargellini Rossella)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. 867 del 29.10.2007

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Messo Comunale, dipendente incaricato delle pubblicazioni all'Albo e della regolare tenuta del registro, certifica che copia del presente verbale è stata ivi affissa il 29.10.2007 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montemignaio, 29.10.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bargellini Rossella)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 quarto comma D.Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bargellini Rossella)

---

1)
2)
3)
4)
5)
6)